

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nel caso in cui accada di dimenticarsi di versare l'IMU, il contribuente può versare tardivamente l'imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori. Per evitare che vengano applicate sanzioni piene per tali omissioni dal nostro Ufficio addetto al controllo, il contribuente che si accorge, prima che se ne accorga l'Ufficio, di non aver provveduto nei termini previsti dalla legge ad effettuare i pagamenti richiesti, **può versare tardivamente l'imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori.**

Tale procedura si chiama "**Ravvedimento Operoso**".

Il "Ravvedimento Operoso" è regolato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n° 472/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Con delibera di C.C. n. 92 del 26/10/2017 è stato integrato il Regolamento generale delle entrate tributarie del Comune inserendo l'articolo 9-bis, con il quale vengono estesi i termini di ravvedimento.

Riportiamo di seguito la tabella riassuntiva delle sanzioni nonché le modalità operative per effettuare il ravvedimento operoso .

Tabella Sanzioni

TERMINE DI VERSAMENTO	SANZIONE PIENA	SANZIONE RIDOTTA
Entro 14 giorni dalla scadenza	Da 1% a 14%	1/10 della sanzione dovuta (o 0,1% per ogni giorno di ritardo)
Dal 15° al 30° giorno	15%	1/10 della sanzione dovuta (o 1,5%)
dal 31° giorno al 90° giorno 15%	15%	1/9 della sanzione dovuta (o 1,67%)
dal 91° giorno all'anno di violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui e' stata commessa la violazione	30%	1/8 della sanzione dovuta (o 3,75%)
entro 2 anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui e' stata commessa la violazione	30%	1/7 della sanzione dovuta (o 4,28%)
oltre 2 anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui e' stata commessa la violazione	30%	1/6 della sanzione(o 5%)

Ravvedimento Sprint

Il ravvedimento Sprint prevede una sanzione pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno dalla scadenza.

Ravvedimento Breve

Il ravvedimento Breve prevede una sanzione pari al 1,5% per i giorni di ritardo dal 15° al 30° dalla scadenza.

Ravvedimento Medio

Il ravvedimento Medio prevede una sanzione pari al 1,67% per i giorni di ritardo dal 31° al 90° dalla scadenza.

Ravvedimento Lungo

Il ravvedimento Lungo prevede una sanzione pari al 3,75% per i giorni di ritardo dal 91° entro un anno dalla scadenza.

Ravvedimento Lunghissimo oltre l'anno entro due anni dalla scadenza

Il ravvedimento Lunghissimo prevede una sanzione pari al 4,29% per i giorni di ritardo da un anno ed entro due anni dalla scadenza.

Ravvedimento Lunghissimo oltre due anni dalla scadenza

Il ravvedimento Lunghissimo prevede una sanzione pari al 5% per i giorni di ritardo oltre due anni dalla scadenza.

Sull'imposta dovuta (al netto delle sanzioni) vanno poi calcolati gli interessi in funzione dei giorni intercorrenti tra il termine di legge entro cui doveva essere eseguito il versamento e la data in cui si esegue la regolarizzazione. Per il calcolo occorre tener conto delle seguenti percentuali d'interesse:

2,5% annuo dal 01/01/2012 al 31/12/2013

1% annuo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

0,5% annuo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

0,2% annuo a partire dal 01/01/2016

0,1% annuo a partire dal 01/01/2017

0,3% annuo a partire dal 01/01/2018

Aggiornamento al 26/04/2018